

CORTE di CASSAZIONE - sez.penale (il medico neurologo non puo' rifiutare indebitamente una visita specialistica richiesta con urgenza)

Le condizioni del paziente, in rapporto sia alla persistenza della cefalea, sia, soprattutto, alla sua resistenza ad ogni terapia, (come si evince dalla richiesta di visita specialistica urgente), impongono al medico l'obbligo, non soltanto evidente, sotto il profilo di una accettabile deontologia professionale, ma giuridicamente incontestabile, di procedere, in ogni caso, ad una visita per una opportuna, quanto intuibilmente necessaria, prima valutazione della situazione clinico - diagnostica del paziente, salvo, poi a valutarne i necessari ed opportuni sviluppi, come un eventuale ricovero in struttura ritenuta adeguata. (avv.ennio grassini - [www.dirittosanitario.net](http://www.dirittosanitario.net))

Sez pen. VI -Sentenza del 28-03-2006 n. 10933

omissis

Motivi della decisione

OSSERVA

Sull'appello proposto da T.C. avverso la sentenza del Tribunale di Perugia in data 16/01/2002 con la quale il predetto era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione, concessi le attenuanti generiche e i doppi benefici di legge, nonchè al risarcimento danni e spese in favore della costituita parte civile M.M., perchè dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 328 c.p., perchè, quale medico neurologo in servizio presso l'Ospedale Silvestrini di Perugia, indebitamente rifiutava di procedere a visita specialistica nei confronti del M.M., visita che doveva essere compiuta senza ritardo, attese le condizioni di salute del paziente e la richiesta del medico di famiglia Dott. D.B., in Perugia il (OMISSIS), la Corte di Appello di Perugia, con sentenza in data 10/05/2005, in riforma del giudizio di condanna di 1° grado, assolveva l'imputato dal reato ascrittogli, perchè il fatto non sussiste, in difetto di prova circa la richiesta di assoluta degenza della visita per pericolo imminente del paziente, peraltro portatosi in ospedale lucido e senza segni visibili di sofferenza e/o alterazione del proprio stato psico-fisico, sicchè, ad avviso dei giudici della Corte territoriale perugina, correttamente l'imputato aveva valutato che il giovane non si trovasse in condizioni tali da richiedere un soccorso immediato, posto che, tra l'altro, la patologia denunciata era quella di "emicrania", del tutto priva di pericolosità.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, ex art. 576 c.p.p., ai soli effetti della responsabilità civile, la predetta parte civile M.M., deducendo, a motivi del gravame: Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e) e art. 125 c.p.p., comma 3, e art. 192 c.p.p., per mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione alle ragioni supportanti il giudizio assolutorio, con gratuita svalutazione delle prove d'accusa, segnatamente riferite a quelle orali, acquisite ed evidenziate nel giudizio di 1° grado in merito alla ritenuta, comprovata presenza "di un quadro sintomatologico indicativo della necessità di un accertamento immediato" (con riferimento, in particolare, alle dichiarazioni del testo M., a riscontro di quelle del medico di famiglia D.B.).

In sostanza, ad avviso del ricorrente, le conclusioni cui era giunta la Corte di Appello erano fondate "su fatti meramente congetturali e supposti" e pertanto l'impugnata sentenza doveva ritenersi viziata" da omessa motivazione circa un momento decisivo della causa (la componente emergenza) perchè i giudici di merito non si sono curati di focalizzare gli elementi dai quali hanno tratto il loro convincimento, offrendo una motivazione solo fittizia e sostanzialmente inesistente".

Il ricorso è fondato.

Ed invero, procedendo ad una valutazione in punto di diritto della vicenda in esame agli effetti del combinato disposto degli artt. 622 e 576 c.p.p. in relazione all'art. 529 c.p.p. segg., emerge la manifesta illogicità della motivazione a supporto della pronuncia di proscioglimento per asserita insussistenza del reato contestato al T..

In particolare, come opportunamente evidenziato dal giudice di 1<sup>a</sup> grado, la patologia diagnosticata dal dott. D.B., definito espressamente neurologo di provata esperienza, doveva ragionevolmente rappresentare una situazione, in ogni caso, di emergenza, in rapporto, peraltro, all'espressa richiesta di "urgenza" della visita.

A fronte di tanto, a prescindere dall'asserita inadeguatezza del reparto dell'Ospedale Silvestrini presso cui era in servizio l'imputato e da una valutazione del tutto sommaria e, in ogni caso, operata ex post, come dedotto in sentenza impugnata, le condizioni del paziente, in rapporto sia alla persistenza della cefalea, sia, soprattutto, alla sua resistenza ad ogni terapia, come riferito nella richiesta di visita specialistica urgente, avrebbero dovuto imporre al T. l'obbligo, non soltanto evidente, sotto il profilo di una accettabile deontologia professionale, ma giuridicamente incontestabile, di procedere, in ogni caso, ad una visita per opportuna, quanto intuibilmente necessaria, prima valutazione della situazione clinico - diagnostica del paziente, salvo, poi a valutarne i necessari ed opportuni sviluppi (eventuale ricovero in struttura ritenuta adeguata). Il rifiuto di tanto da parte del T. non sembra potersi ritenere correttamente compatibile con le argomentazioni riferite in sentenza dalla Corte territoriale perugina a supporto della decisione assolutoria, che, per vero, in termini di manifesta illogicità, "sposta" i termini della valutazione di eventuale responsabilità del fatto, addirittura sul dott. D.B., senza escludere l'asserita sommarietà del giudizio diagnostico del prof. M., primario della clinica neurologica del policlinico Monteluce, ove, dopo la denegata visita al Silvestrini da parte del T., il paziente fu ricoverato, come puntualmente riferito dai giudici di merito.

Di qui, la ragionevole fondatezza del denunciato vizio di legittimità dell'impugnata sentenza, fermo restando l'ammissibilità del presente gravame, posto che, con la richiesta di affermazione della sussistenza del reato a carico dell'imputato prosciolto, la parte civile ricorrente ha sostanzialmente e consequenzialmente sottolineato gli effetti esclusivamente civili che, mediante l'impugnazione, si intendono conseguire (cfr. Cass. Pen. Sez. 2<sup>a</sup>, 16/01/2004, n. 897, Catrin; idem Sez. 4<sup>a</sup>, 28/05/2004, Maggio). Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello per quanto occorra alla decisione in proposito.

P.Q.M.

Annulla limitatamente agli effetti civili la sentenza impugnata e rinvia al Giudice civile competente in grado di appello.

Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2006.

Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2006

Fonte: [www.juramedica.it](http://www.juramedica.it)